

# ALLEGATO B: ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO

**REGIONE LAZIO**

***Assessorato*** [***Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione***](http://www.regione.lazio.it/diberardino)

**Direzione Regionale Lavoro**

**AVVISO PUBBLICO PER REALIZZARE INTERVENTI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Approvato con D.D. n. del

**ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO**

|  |
| --- |
| **Denominazione del progetto** |
|  |
| **Soggetto proponente** |
|  |
| **Capofila** (solo ove il soggetto proponente sia un’ATI ATS) |
|  |
| **Nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente / capofila dell’ATI ATS** |
|  |

**Note per la compilazione del modello:**

 In presenza di ATI/ATS non ancora costituita, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun componente della stessa costituenda ATI/ATS, con allegazione della fotocopia dei relativi documenti di riconoscimento.

|  |  |
| --- | --- |
| **Il/La sottoscritto/a** |  |
| **nato/a** |  | **Prov.** |  | **il** |  |
| **Codice Fiscale** |  |
| **legale rappresentante del soggetto proponente / capofila ATI** |  |
| **Codice Fiscale / Partita IVA** |  |
| **sede legale in** |  | **Prov.** |  | **Indirizzo** |  |
| **delega alla firma conferita in data[[1]](#footnote-1)** |  |
| **tipologia di atto [[2]](#footnote-2)** |  |

# PRESO ATTO

* che con D.D n. del la Regione Lazio ha approvato l’Avviso pubblico per realizzare interventi di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

# si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare quanto riportato nell’articolato che segue:

**ART.1 – OGGETTO DELL’ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO**

Il presente atto unilaterale disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna il soggetto proponente del progetto presentato a valere sull’”Avviso pubblico per realizzare interventi di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Avviso”.

Resta inteso che il rapporto con la Regione Lazio sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1326 codice civile con l’avvenuta notifica della determinazione di approvazione e finanziamento della proposta progettuale (che avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).

Il presente atto unilaterale di impegno sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione della convenzione fra soggetto proponente e Regione Lazio.

# ART. 2 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Il Proponente dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nell’Avviso, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente.

Il Proponente accetta la vigilanza della Direzione regionale competente in materia di lavoro sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli.

# ART. 3 TERMINE INIZIALE E FINALE

Il Proponente s'impegna a comunicare all’ufficio regionale competente l’avvio delle attività entro 30 giorni dalla notifica dell’approvazione del finanziamento che avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Proponente s'impegna altresì attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni.

# ART. 4 ULTERIORI ADEMPIMENTI

Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, il Proponente si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di realizzazione delle attività o, previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel territorio della Regione Lazio.

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Progetto finanziato non possono essere commercializzati dal Proponente.

I soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dall’art.140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della normativa nazionale vigente.

L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli.

Il proponente deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio reso disponibile dall’Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato. Il proponente è tenuto alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi).

# ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il Proponente si impegna a realizzare il Progetto finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le modalità descritte nella proposta. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata. Il Proponente si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti dall’AdG regionale.

# ART. 6 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Proponente si impegna a rispettare il vigente Regolamento UE e le disposizioni adottate dall’AdG relative al tema di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati con risorse pubbliche.

# ART. 7 – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Il progetto si attua attraverso lo strumento di semplificazione dei costi con l’applicazione del tasso forfettario previsto dall’ art. 67 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come integrato dall’art. 68 ter del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018.

Il Proponente si impegna ad inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria dei progetti sul Sistema regionale di monitoraggio e ad inviare alla Regione le richieste di rimborso per l’attività realizzata coerente con le risultanze degli inserimenti sul Sistema. Il Proponente è consapevole degli obblighi comunitari di comunicazione che investono la Regione Lazio e che comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il Proponente è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all’Ente pubblico.

# ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Il Proponente prende atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte:

1. All’approvazione del rendiconto finale, per l’intero importo riconosciuto. In questo caso non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria;
2. A titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 60% del finanziamento approvato. In questo caso dovrà essere prodotta garanzia fidejussoria. Il saldo verrà erogato previa approvazione del rendiconto finale.

L’erogazione dell’anticipo è subordinato, nel caso di soggetti di diritto privato, alla presentazione di idoneo contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo.

L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione del CUP e alla presenza di un DURC positivo.

# ART. 9 - DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI

Il Proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine dell’intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN IT03M0200805255000400000292, Cin: M ABI:02008 CAB:05255 - intestato alla Regione

Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento “Restituzione parte finanziamento non utilizzato del progetto finanziato con d.d………………………del…………….”.

# ART. 10 – REVOCA

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente ed in coerenza di quanto previsto dalla D.D. n. B06163 del 17/09/2012, la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento e all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto salvo, in via del tutto eccezionale, il finanziamento calcolato relativo alla porzione di attività realizzata, solo nel caso in cui tale attività risulti autonomamente utile e significativa rispetto allo scopo del finanziamento.

# ART. 11 - DIVIETO DI CUMULO

Il Proponente dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi in relazione al progetto presentato.

# ART. 12 - CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Il soggetto proponente si assume la responsabilità:

* per tutto quanto concerne la realizzazione del progetto;
* in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.

Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Atto unilaterale.

# ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione nel rispetto del Reg. UE 679/2016.

# ART. 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Proponente si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto unilaterale di impegno.

# ART. 15 - ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE

Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa.

# ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'esecuzione del presente atto è competente in via esclusiva il foro di Roma.

# ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Atto, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

# Per il soggetto proponente / capofila dell’ATI (timbro e firma)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Per la Mandante dell’ATI/ATS** (replicare per ognuno dei mandanti)

 **(Data, timbro e firma)**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Il presente atto, debitamente compilato, timbrato e firmato, deve essere scannerizzato ed allegato in formato pdf al formulario on line per la presentazione del progetto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

1. Solo in caso di società / consorzi / ATI [↑](#footnote-ref-1)
2. Delibera di Consiglio di Amministrazione, verbale di riunione dei soci, scrittura privata, etc. [↑](#footnote-ref-2)